



Addendum al CODICE ETICO

per adeguamento al D.lgs. 24/2023
(cd. "Decreto whistleblowing")

Approvato dal Consiglio di amministrazione il 13/02/2025

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

Premesso che

- il D.lgs. 24/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina *whistleblowing*);
- il citato Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001;
- l'art. 4 comma 1 del D.lgs. 24/2023 dispone che i Modelli di organizzazione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 devono prevedere i canali di segnalazione interna attraverso cui è possibile segnalare presunte violazioni e/o condotte illecite, basate su fondati motivi, potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente;
- l'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001 stabilisce che i Modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedano, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del citato Decreto 231,

Considerato che

- la Fondazione ha formalmente nominato il Gestore delle segnalazioni whistleblowing, autonomo e specificamente formato, individuato nel Comitato whistleblowing, composto da tre figure consulenziali di CSA Coesi Impresa Sociale esperti in ambito legale, *privacy* e *data protection*, rapporto di lavoro e relazioni sindacali;
- il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha adottato - nel rispetto della normativa vigente in materia - specifica procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing, diffusa all'interno dell'ente e pubblicata sul sito web istituzionale al link <https://www.fondazioneangelocustode.it/fondazione/normativa/>;
- l'Organismo di vigilanza "OdV" nominato dall'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 (costituito da tre membri esterni) vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello 231 adottati dalla Fondazione, interfacciandosi con il Comitato whistleblowing per le materie di propria competenza,

la Fondazione Angelo Custode Onlus integra il proprio Codice Etico come segue:

Art. 1 - Segnalazioni, organi di riferimento e funzioni di controllo

Chiunque venga a conoscenza – nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, collaborazione, consulenza – di presunte violazioni dei principi espressi nel Codice Etico e/o delle regole di comportamento/procedure richiamate nel Modello 231 adottato dalla Fondazione è tenuto a segnalarle, anche in forma anonima, al Gestore delle segnalazioni.

Possono segnalare, alle condizioni e con le modalità sotto descritte:

- esponenti della Fondazione, che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'ente;
- lavoratori dipendenti, collaboratori, liberi professionisti che prestano la propria attività in favore della Fondazione;
- volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti);
- lavoratori in periodo di prova (qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti avvenuti

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali);

- ex lavoratori (purché l'evento illecito sia accaduto nel corso del rapporto di lavoro);
- tutti gli ulteriori destinatari del Modello 231 adottato dalla Fondazione (es. utenti, fornitori).

Possono essere segnalati:

- illeciti civili, penali, amministrativi, contabili;
- illeciti penalmente rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 compiuti da esponenti della Fondazione o lavoratori subordinati nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- illeciti riguardanti i settori degli appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, protezione dei dati personali (*privacy*), sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- lesioni degli interessi finanziari dell'Unione;
- comportamenti contrari al Modello 231, al Codice Etico adottati dalla Fondazione e/o alle procedure interne adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche se non direttamente costituenti reato;
- condotte illecite rilevanti per le Pari Opportunità;
- discriminazioni di genere;
- mobbing, molestie e atti persecutori in ambito lavorativo.

È vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di segnalazioni fondate su meri sospetti o comunque palesemente prive di fondamento e/o acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato e/o l'immagine della Fondazione, ovvero che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata del segnalante, lamenti di carattere personale;
- l'invio di segnalazioni relative a informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.

La Fondazione, in conformità alle leggi e regolamenti applicabili, garantisce:

- la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalante, del segnalato e di ogni altro soggetto comunque coinvolto;
- la tutela del segnalante in buona fede da condotte ritorsive (anche solo tentate o minacciate), direttamente o indirettamente connesse alla segnalazione;
- la protezione del soggetto segnalato in malafede (le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del canale di segnalazione sono fonte di responsabilità in sede disciplinare);
- l'imparzialità, l'autonomia e l'indipendenza di giudizio: il Gestore delle segnalazioni che riceve, esamina e valuta le segnalazioni è in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, competenza e diligenza richiesti dalla normativa vigente in materia.

Le tutele accordate al segnalante sono estese a:

- facilitatore (persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente.

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

Canale interno

Le Segnalazioni devono pervenire unicamente tramite la piattaforma informatica accessibile al link <https://segnalo.coesi.coop/#/>.

Il sistema consente l'invio di segnalazioni senza l'obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità.

Il segnalante dovrà fornire in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione. Le segnalazioni anonime sono consentite e ritenute ammissibili purché adeguatamente documentate e circostanziate, con descrizione puntuale di fatti e situazioni.

Il segnalante può altresì chiedere un incontro riservato con il Gestore delle segnalazioni, dallo stesso verbalizzato previa verifica e conferma del segnalante.

Il Gestore delle segnalazioni rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dall'avvenuta ricezione e fornisce riscontro in merito allo stato di avanzamento dell'istruttoria entro 3 mesi dal ricevimento della segnalazione, comunicando gli esiti delle valutazioni effettuate anche all'organo di indirizzo della Fondazione, proponendo le eventuali sanzioni disciplinari da comminare nei confronti dei soggetti responsabili. Allo stesso modo il Gestore delle segnalazioni provvede ove accerti che la segnalazione, rivelatasi infondata, sia stata trasmessa con dolo o colpa grave del segnalante, affinché venga valutata la necessità di intraprendere nei confronti dello stesso gli opportuni provvedimenti disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza è coinvolto nei casi di segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico; a tal fine, il Comitato Whistleblowing informa tempestivamente l'OdV, affinché quest'ultimo possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria.

L'Organismo di Vigilanza riceve semestralmente dal Comitato Whistleblowing un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni (nel rispetto della riservatezza del segnalante, del segnalato e di eventuali ulteriori soggetti coinvolti) al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e di proporre eventuali necessità di miglioramento.

Le presunte ritorsioni (direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione) devono essere comunicate dal segnalante esclusivamente ad ANAC tramite portale dedicato. Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni ne consegue la loro nullità e l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.

Segnalazioni esterne

La segnalazione degli illeciti di cui sopra può avvenire attraverso il canale esterno predisposto da ANAC in ossequio ai principi di riservatezza richiamati dalla legge (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) **esclusivamente** se, al momento della segnalazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto stabilito dalla legge;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 2 Il sistema sanzionatorio

La violazione dei principi stabiliti nel Codice Etico adottato dalla Fondazione ai sensi del D.lgs. 231/2001 e nelle procedure/istruzioni operative interne compromette il rapporto fiduciario tra la Fondazione e i soggetti che operano a suo nome o per suo conto - soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'ente, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo. Tali violazioni saranno immediatamente perseguite dalla Fondazione in maniera incisiva e tempestiva, mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti (o sanzioni contrattuali nel rapporto con i terzi) adeguati e proporzionati.

Sono prese in considerazione sia violazioni consumate che tentate, garantendo un'adeguata graduazione della risposta sanzionatoria. A seconda della gravità della condotta, la Fondazione provvederà senza indugio a prendere i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

Determinano, inoltre, l'applicazione di sanzioni:

- l'inosservanza delle misure finalizzate alla tutela del segnalante in buona fede ai sensi del D.lgs. 24/2023 (tutela di riservatezza e tutela da ritorsioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione);
- il compimento di atti di ritorsione (anche solo tentati o minacciati) nei confronti dell'autore della segnalazione;
- in generale, il mancato rispetto dei principi, delle misure e delle regole indicate nel Modello 231 adottato dalla Fondazione con specifico riferimento alla disciplina del *Whistleblowing* di cui al D.lgs. 24/2023;
- l'inosservanza della procedura whistleblowing adottata dalla Fondazione e ogni forma di abuso o utilizzo improprio del canale di gestione delle segnalazioni adottato dalla Fondazione.

Fermo quanto sopra esposto, i comportamenti in violazione del Codice Etico costituiscono, per i dipendenti, inadempimento delle obbligazioni contrattuali ex art. 2104 c.c. o illecito disciplinare, con le sanzioni, applicate a seconda della gravità, previste dal CCNL di categoria (es. richiamo verbale, richiamo scritto, multa, sospensione dal servizio, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo).

Per i Destinatari diversi dai dipendenti (es. collaboratori, fornitori, consulenti) la sanzione per le violazioni del presente Codice è prevista nello strumento contrattuale o nella delibera degli organi dell'ente che regolano il rapporto.

Per tutti i soggetti che prestano la propria attività in favore della Fondazione, l'accettazione del Codice Etico o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti, rappresenta un elemento essenziale della stipula dei contratti. Per questi motivi, eventuali violazioni di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della Fondazione dai rapporti contrattuali in essere. In ogni caso, la Fondazione si riserva il diritto di esercitare tutte le azioni che riterrà opportune per il risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento in violazione del Codice.